



Comune di CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia

Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 fax 0881/554748

DECRETO N. 6 DEL 08 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL III SETTORE "LAVORI PUBBLICI" AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2 D.LGS. 267/2000 S.M.I., DAL 14.09.2015

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale conferisce al Sindaco competenza esclusiva nell'individuazione e nella nomina dei Responsabili di settore;
- l'art. 110, comma 2 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui prevede che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire; tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente, arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli Enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;
- il comma 3 del succitato art. 110, per il quale i contratti di cui al comma secondo, nei termini esplicitati nel punto precedente, non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del sindaco conferente l'incarico; il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
- il vigente Regolamento afferente l'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. del 09/05/2006, n. 43 s.m.i., il quale, all'art. 34, comma 4, che dispone che "l'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'Area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del 5% della dotazione organica complessiva dell'Ente, con il minimo di una unità";

Vista la deliberazione giuntale n. 71, in data 04 settembre 2012, recante ad oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'accesso all'impiego e modifica del Piano annuale e triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012 - 2014" presso il Comune di Celenza Valfortore, dove, tra l'altro, è prevista la suddivisione del vecchio III° settore "Tecnico Manutentivo" in due settori distinti, ovvero, quello dei Lavori pubblici e quello dell'Urbanistica e dell'Edilizia privata, così da individuare, come nel prosieguo, i settori componenti l'organizzazione comunale:

- I. Settore I – Affari Generali e del Personale;
- II. Settore II – Economico – Finanziario;
- III. Settore III – Lavori Pubblici;
- IV. Settore IV – Urbanistica ed Edilizia privata;
- V. Settore V – attività demografica, stato civile, elettorale, leva, statistica;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 15 del 10 settembre 2013, di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 2 D.Lgs. 267/2000, alla dott. Ing. Caterina Ingelido, nata a Lucera il 30/03/1966, con sede in Biccari, l'incarico di Responsabile del neo-istituto III Settore, individuata successivamente all'esperimento di apposita procedura selettiva, ex art. 110, comma 2 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con il suddetto decreto sindacale si conferiva alla suddetta la responsabilità di Settore per n. 1 anno, a decorrere dal 13/09/2013, e si demandava alla sottoscrizione di apposito contratto di lavoro a tempo parziale (9 ore settimanali) e determinato, a stipularsi tra la dipendente e il Segretario Comunale, in nome e per conto del Comune di Celenza Valfortore;

Richiamato, inoltre, il successivo decreto sindacale n. 8, in data 19/08/2014, con il quale:

- Si prendeva atto che con il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time per n. 9 ore settimanali ex art. 110, comma 2 D.Lgs. 267/2000 per la funzione di Responsabile del nuovo III Settore - Lavori Pubblici – sottoscritto in data 13/09/2013 tra il Comune di Celenza Valfortore, nella persona del Segretario Comunale, e la dott.ssa Ing. Caterina Ingelido, si stipulava e si conveniva, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, che era possibile procedere ad una proroga annuale con provvedimento motivato del Sindaco e, in ogni caso, non oltre la durata di mandato elettivo dello stesso;

Dato atto che la professionista, per tutto il periodo di espletamento del proprio incarico, ha dimostrato indubbia capacità professionale, forte propensione al raggiungimento degli obiettivi, abnegazione al lavoro e rispetto rigoroso delle normative legislative e regolamentari, risultando perfettamente in linea alle esigenze dell'Amministrazione;

Ritenuto di prorogare di un anno l'incarico della dott. Ing. Ingelido presso il Comune di Celenza Valfortore, a decorrere dal 13/09/2015 e fino a tutto il 13/09/2016, così da dare all'attività condotta dal III Settore la dovuta continuità e garantire la giusta prosecuzione dei procedimenti già avviati in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

Visti, al riguardo:

- Il comma 557, dell'art. 1 l. 296/2006, per il quale, gli enti sottoposti alle regole del Patto di Stabilità Interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare;
- Il comma 557-bis: ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti parte dell'Ente;
- Il comma 557-quater: ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha abrogato il disposto di cui al comma 7 dell'art. 76 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, il quale prevedeva il divieto di effettuare assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per gli Enti il cui rapporto spesa corrente/spesa per il personale superasse il limite percentuale del 50%;
- La C.d.C. Autonomie 21 e 25/2014, per la quale, la norma di cui al precitato comma 557-quater pone, quale tetto massimo di spesa per gli enti soggetti ai vincoli del Patto di stabilità interno, un parametro temporale fisso e immutabile riferito alla media del triennio 2011 – 2013, per la quale considerare la spesa impegnata a consuntivo e, pertanto, quella effettivamente sostenuta dall'Ente, escludendo, quindi, spese virtuali e/o prenotate;
- L'art. 9, comma 28 d.l. 78/2010, per il quale le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009... Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamato il comma 424, art. 1 legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), per cui " ... le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in

Mobilità, le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle... ";

Dato atto che il divieto di assunzione introdotto dal comma 424 è finalizzato a consentire la prioritaria ricollocazione del personale provinciale in sovrannumero destinatario delle procedure di mobilità, ed ha ad oggetto esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato;

Dato atto, pertanto, che gli incarichi di cui all'art. 110 del T.U.E.L. non costituiscono fattispecie riconducibile al regime vincolistico di cui al precitato comma 424;

Visti, nel merito:

- Corte Conti – Molise, deliberazione n. 33/2015/PAR, per la quale “ ... alla luce di ciò, ed in considerazione della richiamata distinzione dettata dalla normativa vincolistica, appare evidente che il divieto di assunzione introdotto dal comma 424 per consentire la prioritaria ricollocazione del personale provinciale in soprannumero destinatario delle procedure di mobilità, avendo ad oggetto esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato, disciplina un fenomeno diverso da quello degli incarichi a contratto ex art. 110 TUEL (di cui alla fattispecie in esame) notoriamente caratterizzati dalla natura flessibile ... ”;
- “ ... Alla luce di quanto affermato, il Collegio ritiene di affermare che, nel caso di specie, il Comune istante, nel procedere all'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 TUEL per la copertura del posto di Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sebbene non incontri i limiti assunzionali di cui all'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), è soggetto alle condizioni poste dall'art. 36 del d.Lgs. 165/2001, in particolare ove subordina il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale alla necessità di rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporanee ed eccezionali ... ”;
- Corte Conti – Piemonte – deliberazione n. 26/2015/SRCPIE/QMIG: “ ... La sezione osserva che, sia dall'analisi testuale delle disposizioni contenute nei primi commi, da 418 a 430 dell'art. 1 della legge 190/2014, sia dalle linee guida esplicitate nella circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e pubblica Amministrazione e per gli affari regionali e autonomie si desume che la logica prioritaria sottostante tutta la nuova disciplina qui in esame risulta essere quella di favorire l'assorbimento del personale delle province tramite la ricollocazione dello stesso presso le Amministrazioni pubbliche, tra le quali – per quanto di interesse – gli Enti locali. Tale riassorbimento deve avvenire, secondo il dettato della legge di stabilità 2015, nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente, come stabiliti dalla normativa vigente, ma, sempre secondo il dettato della legge di stabilità 2015 ... Questo assunto potrebbe far pensare, per quanto qui d'interesse, che, se un Ente Locale decidesse di coprire un posto della dotazione organica tramite contratto ex art. 110, comma 1 del TUEL- pertanto, ad occupare un posto nell'ambito della dotazione organica -, ridurrebbe i posti disponibili in pianta organica, vanificando, anche in questo caso, lo scopo della disposizione in questione ... ”;

Pertanto, ragionando a contrario, partendo dall'assunto che il riassorbimento voluto dal comma 424 deve avvenire, secondo il dettato della legge di stabilità 2015, nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente, come stabiliti dalla normativa vigente, e, pertanto, a copertura di posti disponibili nella dotazione organica del Comune, il comma 2 dell'art. 110 non rientrerebbe nella disciplina vincolistica in esame, afferendo notoriamente incarichi stipulati al di fuori della suddetta dotazione organica;

Ravvisata la necessità di prorogare per un ulteriore anno, fino al 13/09/2016, il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (9 ore settimanali), stipulato, ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.Lgs. 267/2000, tra il Comune di Celenza Valfortore e la dott.ssa Ing. Caterina Ingelido, per la funzione di Responsabile del III Settore - Lavori pubblici -, sottoscritto in data 13/09/2013 e successivamente prorogato con decreto sindacale n. 8/2014 fino a tutto 13/09/2015;

Acquisito il parere del Responsabile del Settore Economico – Finanziario per quanto di competenza, reso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 s.m.i., in allegato al presente provvedimento;

DECRETA

1. di prorogare per un ulteriore anno, fino al 13/09/2016, il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (9 ore settimanali), stipulato, ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.Lgs. 267/2000, tra il Comune di Celenza Valfortore e la dott.ssa Ing. Caterina Ingelido, per la funzione di Responsabile del III Settore - Lavori pubblici -, sottoscritto in data 13/09/2013 e successivamente prorogato con decreto sindacale n. 8/2014 fino a tutto 13/09/2015;
2. di dare atto che l'incarico succitato è stato conferito a tempo determinato e parziale per n. 9 (nove) ore settimanali, con articolazione dell'orario di lavoro da concordarsi con il Segretario Comunale secondo le esigenze dell'Ente, e che in nessun modo tale rapporto di lavoro potrà convertirsi a tempo indeterminato;
3. di prendere atto che, con il contratto di lavoro *ab origine* stipulato, nell'art. 2 si conveniva la possibilità di procedere, a mezzo di motivati provvedimenti di quest'organo, a proroghe annuali nei limiti del proprio mandato elettivo;
4. di demandare il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile del I° Settore – Affari generali e del personale – alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale con la Dott.ssa Ing. Ingelido;
5. di notificare il presente atto alla succitata professionista;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del II° Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 08 Settembre 2015



Il Sindaco
Rag. Massimo Venditti